



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 26/03/2021

FATTO

1. In data 03.09.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 25.080,00, da rimborsare in n. 120 rate. A novembre 2019, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 50.

Con ricorso del 9.09.2020, preceduto da reclamo del 20.07.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.169,58. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata di euro 118,61, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in euro 200,00.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che il conteggio estintivo è stato formulato in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali che regolamentavano il finanziamento. In particolare, afferma che sia le spese di attivazione che le commissioni di intermediazione hanno natura *up-front* e, pertanto, non vanno rimborsate. Sostiene infatti che i principi affermati nella "sentenza Lexitor" della Corte di Giustizia dell'UE non possono avere, nell'ordinamento interno, efficacia diretta ai rapporti tra privati, in quanto essi concernono l'interpretazione di una Direttiva che non è *self-executing*. Precisa peraltro che le commissioni di intermediazione non sono state



trattenute dall'intermediario resistente, ma sono state interamente versate all'intermediario del credito, come è attestato dalla relativa fattura. Afferma infine che la commissione di anticipata estinzione è stata applicata legittimamente sulla base dell'art. 125-sexies t.u.b., aggiungendo che parte ricorrente non ha specificato i motivi per i quali essa sarebbe illegittima.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un



mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto solo la prima pagina del contratto. Tuttavia, l'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, ha descritto analiticamente le attività svolte in corrispondenza delle voci di costo relative alle *commissioni di intermediazione* e alle *spese di attivazione*. A tale descrizione può dunque farsi riferimento per determinare la natura dei predetti oneri.

Il carattere *recurring* del costo del servizio dell'ente previdenziale è invece pacifica tra le parti, considerato che tale costo è stato già rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto di quanto rilevato da questo stesso Collegio con decisione n. 20507/2018 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di natura *recurring* le *spese di attivazione* e di natura *up-front* le *commissioni di intermediazione*, volte queste ultime a remunerare attività preliminari alla stipula del contratto –, si deve



concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	7,372%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,55%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissione intermediazione (up front)	€ 1.504,80	€ 877,80	€ 565,01		€ 565,01
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 291,67	€ 187,74		€ 291,67
○	costo servizio ente prev. (recurring)	€ 207,60	€ 121,10	€ 77,95		€ 121,10
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 856,68
interessi legali						si

8. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a euro 118,61, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Nel caso di specie, la commissione in parola non risulta applicata in conformità dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata non risulta conforme al limite dell'1% del capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. Nel conteggio estintivo la percentuale dell'1% è stata calcolata sul capitale residuo, pari a euro 11.861,41, senza però detrarre da quest'ultimo l'importo restituito a titolo di oneri non maturati, pari a euro 121,10. Ne consegue che la somma effettivamente rimborsata in via anticipata dalla ricorrente in virtù dell'estinzione del finanziamento deve considerarsi pari non a euro 11.861,41, bensì a euro 11.740,31 con la conseguenza che l'importo massimo dell'indennizzo non poteva eccedere l'1% di quest'ultima somma e dunque la soglia di euro 117,40.

Da quanto sopra detto si ricava la nullità della clausola contrattuale relativa all'indennizzo in esame, perché applicata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 125-sexies t.u.b., e l'accoglimento della relativa richiesta di rimborso (per un recente precedente in termini v. Collegio di Roma, decisione n. 8414/2020).

9. Per i suddetti motivi, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va invece respinta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

10. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 975,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA